



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2019, proposto da

Pasquale Stoppa, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia-Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, *ex lege*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;

nei confronti

di: Viola Carriere, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto n.6979 pubblicato in data 8 agosto 2019 dall'USR per la Puglia, Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi;
- della GAE della provincia di Brindisi per la classe di concorso A031 nella parte in cui non riporta il nominativo del ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa

istanza di accesso agli atti, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle PP.AA. intimato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. M. Merico, in sostituzione dell'avv. M. Bonetti, per il ricorrente e avv. dello Stato S. Libertini;

I) Rilevato che parte ricorrente si duole del depennamento dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) di cui agli atti impugnati.

II) Ritenuto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, commi 1 e 3, c.p.a., di disporre l'integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie di cui agli atti impugnati.

III) Ritenuto, ai sensi dell'art. 49, comma 3 c.p.a., che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, con modalità e prescrizioni di seguito indicate.

A) Pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché (ove esistente) dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, dal quale risulti:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, l'indicazione dell'amministrazione intimata e gli estremi dei provvedimenti impugnati;

2) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nelle GAE oggetto di causa (GAE che dovranno essere specificamente indicate);

3) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

4) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che, con essa, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

5) il testo del ricorso, che parte ricorrente è specificamente tenuta a fornire all'Amministrazione, al fine della notifica di che trattasi, con oscuramento del

nominativo del ricorrente, delle parti di ricorso idonee a rivelare dati attinenti alla vita privata del ricorrente, al suo stato di salute e dei soggetti comunque ivi citati nonché con oscuramento delle parti di ricorso in cui sono menzionati i nominativi dei funzionari/dirigenti dell'Amministrazione scolastica (in quanto si tratta di dati e di informazioni irrilevanti ai fini del decidere), e il testo della presente ordinanza nella versione oscurata risultante dal sito www.giustizia-amministrativa.it, con avviso, in calce, contenente la segnalazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi) e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

B) Si prescrive, inoltre, che il MIUR e l'Ambito territoriale di Brindisi:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione e gli avvisi sopra detti;
- 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, con specificazione della data in cui ciò è avvenuto;
- 3) dovranno, inoltre, curare che sull'*home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è avvenuta la pubblicazione;

C) Detta pubblicazione dovrà essere effettuata nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla pubblicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria di questa Sezione di questo Tribunale entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque).

D) Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

IV) Ritenuto di fissare, per il prosieguo della causa, la camera di consiglio del 17 dicembre 2019 e di prorogare, nelle more, gli effetti del decreto monocratico di questo Tribunale n. 576 del 25 settembre 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, così provvede:

- a) dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, con le modalità e prescrizioni di cui in motivazione;
- b) rinvia la causa, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2019;
- c) proroga interinalmente gli effetti del decreto monocratico di questo Tribunale n. 576 del 25 settembre 2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i soggetti comunque citati nel presente provvedimento.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Michele Palmieri, Presidente FF

Andrea Vitucci, Referendario, Estensore

Katiuscia Papi, Referendario

L'ESTENSORE

Andrea Vitucci

IL PRESIDENTE

Roberto Michele Palmieri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.